



CITTA' DI
COLLEGNO



**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO O
PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PADIGLIONI.**

Allegato A) alla deliberazione del consiglio comunale n.... in data.....

INDICE

- Articolo 1** - Oggetto e finalita';
- Articolo 2** – Definizione;
- Articolo 3** - Caratteristiche e tipologia;
- Articolo 4** - Ubicazione e dimensioni;
- Articolo 5** - Aspetti normativi;
- Articolo 6** – Attività;
- Articolo 7** – Orario ;
- Articolo 8** – Durata e rinnovo;
- Articolo 9** – Revoca;
- Articolo 10** - Sanzioni;
- Articolo 11** - Danni arrecati;
- Articolo 12** – Applicazione;
- Articolo 13** - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di padiglioni ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.
2. L'obiettivo è altresì di fornire servizi per la città migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle stesse e delle aree di accoglienza e assicurare nel contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano
3. L'occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ed è comunque concessa a titolo temporaneo.
4. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di esercizio dell'attività di somministrazione. Le strutture di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, sono soggette alle norme urbanistico-edilizie vigenti.

Articolo 2 - Definizione

1. Per padiglione si intende una struttura posta sul suolo pubblico, o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce superficie aggiuntiva per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Articolo 3 - Caratteristiche e tipologia

1. Il padiglione deve essere caratterizzato da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 50 con soprastanti serramenti di chiusura, rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende,

ecc.), con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo non inferiore a metri 1.

2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza.

3. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.

4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrato.

5. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e, di massima, in legno naturale chiaro.

6. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio, con l'eccezione dei casi in cui il manufatto venga ad occultare completamente il fronte dell'esercizio; in questo caso l'insegna di esercizio dovrà essere indicata nella tavole progettuali.

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

1. Non è ammessa la realizzazione di padiglioni :

- - su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai 8 metri;
- - su strade veicolari senso unico di marcia di larghezza inferiore ai 6 metri;
- - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblico;
- - su aree già attrezzate a verde pubblico;
- - su aree che per essere utilizzate a padiglione dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

2. Non è consentito installare padiglioni o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

3. Non è ammessa la realizzazione di padiglioni o parti di esso annessi a chioschi destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande da realizzare o esistenti su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico.

4. Non è ammessa la realizzazione di padiglioni o parti di esso annessi a locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande da realizzare o esistenti ubicati sul viale XXIV maggio, via Martiri XXX Aprile , viale Gramsci e nel Centro Storico.

5. Non è ammessa la realizzazione di dehor, di qualsiasi tipologia, annesso al padiglione

6. Per la realizzazione dei padiglioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00;

- nelle zone di rilevanza storica-ambientale , ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.

- per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 6,00;

- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 3,75;

-devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ;

- dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 2 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;

- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

- deve essere garantito un passaggio libero sul marciapiede non inferiore a metri 2 e, ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell'esercizio commerciale;

- non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, apposita segnaletica di divieto di fermata con inizio e fine.

- sulla testata dei padiglioni a seconda del flusso di traffico interessato è obbligatorio apporre segnaletica verticale ai sensi dell'art. 175 comma 2 che recita: *gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig. II, 470 e II, 471);*

- divieto di fermata lungo il filo esterno della delimitazione dell'area e per tutta la sua lunghezza da indicarsi con apposita segnaletica, munita di inizio e fine, da posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'occupazione. In tal caso sarà sufficiente utilizzare segnali di dimensioni piccole ;

- l'illuminazione del padiglione deve essere realizzata con lampade a risparmio energetico;

- dovrà essere rispettato quanto previsto nel regolamento disciplinante la raccolta rifiuti differenziata e pertanto dovrà essere indicato nel progetto del padiglione la localizzazione dei relativi contenitori

- la lunghezza massima del padiglione deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà;

- la superficie lorda occupata in pianta non può superare il limite massimo di **mq. 40**;

- l'altezza netta interna misurata dal piano pavimento all'intradosso della copertura non deve essere inferiore a mt 3,00 e l'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a metri 3,20;
- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza
- la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2.

Articolo 5 – Aspetti normativi

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare un padiglione ad uso ristoro su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico dovrà presentare formale istanza in bollo indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per ottenere la concessione di suolo pubblico ed il permesso di costruire ai sensi degli artt. 13, 15, 20 e 21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione del padiglione, nonché tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni o nulla-osta necessari per l'esercizio dell'attività.

2. Al fine di ottenere il suddetto permesso il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo allo sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) con i seguenti allegati:

a) elaborato progettuale redatto da tecnico abilitato composto da:

- estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi;
- planimetria di inquadramento generale;
- tavola di inserimento ambientale;
- elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi;

b) relazione tecnica illustrativa del progetto;

c) documentazione fotografica;

d) relazione indicante le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) parere igienico sanitario rilasciato dai competenti uffici dell'A.S.L ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i..

4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale, in materia di viabilità, in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti, in materia di rispetto del verde, in materia urbanistico-edilizia e al parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale.

5. Il permesso di costruire è rilasciato previo corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i

6. Il permesso di costruire decade alla scadenza fissata nella concessione di suolo pubblico qualora la stessa non venga rinnovata per motivate esigenze di interesse pubblico e/o subentrino nuove previsioni urbanistiche che ne impediscono il rinnovo stesso. In tali casi il titolare del permesso di costruire non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso dei contributi di costruzione versati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

7. Per l'utilizzo del padiglione il titolare del permesso di costruire deve richiedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il certificato di agibilità

8. Alla richiesta di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti:

- avvenuto accatastamento del padiglione;
- dichiarazione del titolare del permesso di costruire che certifichi che il padiglione è stato realizzato in conformità al progetto autorizzato e che lo stesso presenta idonee condizioni di salubrità ambientale;
- dichiarazione delle imprese installatrici che attesta la conformità degli impianti installati nel padiglione, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero certificato di conformità;
- certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione a firma di tecnico abilitato che attesta che il padiglione è stato realizzato in conformità alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi.

9. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un padiglione deve presentare, prima dell'utilizzo dello stesso, al competente ufficio del Comune dichiarazione di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29/12/2006 n. 38 e s.m.i.

Articolo 6 – Attività

1. Il padiglione non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei padiglioni direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei padiglioni sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione sino e non oltre le ore 23,30. **Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica**
3. Nei padiglioni è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per gli impianti ed apparecchi di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 7 – Orario

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei padiglioni **nel periodo in cui l'utilizzo dello stesso avviene con le pareti di tamponamento completamente chiuse osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.**
2. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei padiglioni **nel periodo in cui l'utilizzo dello stesso avviene con le pareti di tamponamento completamente e/o parzialmente aperte dovranno cessare** alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando e' consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.

2. Il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei padiglioni.

Articolo 8 - Durata e rinnovo

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di dieci anni dalla data di notificazione e può essere rinnovata. In occasione di rinnovo della concessione di suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza al competente Ufficio comunale, almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione stessa. Il rilascio del provvedimento è subordinato all'acquisizione dei pareri dei competenti uffici interessati al procedimento nonché ad una specifica relazione, a firma di tecnico abilitato, contenente la verifica dello stato e grado di manutenzione del padiglione.

Articolo 9- Revoca

1. Salvi i motivi di revoca previsti in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico, e/o subentrino nuove previsioni urbanistiche o qualora dalla relazione di verifica dello stato di manutenzione di cui all'art. 6 del presente regolamento la concessione di occupazione del suolo pubblico può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate urgenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle responsabilità previste dalla normativa urbanistico-edilizia D.P.R. 380/2001 titolo IV capo I e II e s.m.i., per le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro.

2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso di costruire e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione di suolo pubblico, il titolare dell'esercizio è tenuto a

ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione.

3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.

4. L'assenza del certificato di agibilità del padiglione comporta l'applicazione dei provvedimenti in materia di divieto di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del padiglione stesso

Articolo 11 - Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i nuovi interventi.

2. I padiglioni già esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione dello stesso, e comunque in occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento di Polizia Urbana ed al D.P.R. 380/2001 e s.m.i .